

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI (AGGIORNAMENTO MARZO 2024¹)

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 987 DEL 20 APRILE 2023 E SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 MAGGIO 2023.

“DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 9 MARZO 2023 NEL TERRITORIO DELLE FRAZIONI DI PIERANTONIO E DI PIAN D’ASSINO DEL COMUNE DI UMBERTIDE (PG) E DELLA FRAZIONE DI SANT’ ORFETO DEL COMUNE DI PERUGIA”, NONCHE’ NEI TERRITORI DELL’INTERO COMUNE DI UMBERTIDE, DELLA PARTE CENTRO NORD DEL COMUNE DI PERUGIA E DELLA PARTE OVEST DEL COMUNE DI GUBBIO².

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l’avvenuta emanazione dell’**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 987 del 20 aprile 2022** recante “**Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant’ Orfeto del Comune di Perugia**” (qui di seguito la “*Ordinanza*”).

Successivamente, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, **gli effetti dello stato di emergenza**, dichiarato con la precedente Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023, **sono stati estesi al territorio dell’intero Comune di Umbertide, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023.**

Di conseguenza la previsione di cui all’articolo 5 dell’ordinanza dovrà considerarsi applicabile anche a tali territori.

L’ordinanza in questione, **all’ art. 5**, dispone quanto segue:

- in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli **eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia** - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, **hanno diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione delle rate dei mutui**, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 6-04-2025³ – Termine prorogato dalla Delibera del 20-3-24);**

¹ **Aggiornata post Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024** “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio”.

² Territori introdotti a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023

³ Con la **Delibera del Consiglio dei Ministri 20-3-24**, è stato prorogato di **12 mesi e dunque sino al 6-04-2025** lo stato di emergenza, precedentemente disposto sino al 6-04-2024 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 6-04-2023, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nei territori indicati dall’ Ordinanza 987-23 e successiva Delibera CM 31-5-23.

- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 20 maggio 2023**), le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 6 aprile 2024**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 06.04.2025 (Termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024)** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca: chieflending@pec.iccreabanca.it** (riportare nell'oggetto della mail: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 987 del 20 aprile 2023 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant' Orfeto del Comune di Perugia") con indicazione dell'opzione prescelta (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta, con esclusivo riferimento ai territori dell'intero Comune di Umbertide, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 (così come indicati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023), dovrà riportare nell'oggetto della mail: **"OCDPC n. 987/23 e successiva Delibera CM 31 maggio 2023" con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale) e dovrà pervenire entro l'11 settembre 2023, accompagnata da autocertificazione del danno subito ai sensi della Legge 445/2000.

La proroga dello stato di emergenza **non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, soltanto coloro che hanno chiesto ed ottenuto la sospensione nei termini di cui all' Ordinanza potranno continuare a beneficiarne, al massimo, sino al 6 aprile 2025.**